



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 7 del 31/05/2023

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023. MODIFICHE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre addì 31 - trentuno - del mese maggio alle ore 19:19 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti, ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Partecipa il sottoscritto **DR. ROBERTO NOBILE** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
MARZINI ROBERTO	X	-
REMORINI MARINA	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VENTAVOLI LICIA	X	-
SQUARCINI SILVIA	-	X
REALI LARA	X	-
VANNI MARIA	-	X

Consigliere	Presente	Assente
VANNI LINDA	X	-
MARINO ANDREA	X	-
MORETTI PAOLO	X	-
FARAONI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	-	X
VITALI CECILIA	-	X
BERTAGNI CRISTIANO	-	X
TESI MASSIMO	X	-

Immediatamente eseguibile

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARTINELLI VALERIO	-	X

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 la quale dispone che "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*", ha assegnato all'Autorità di Regolazioni per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";

RILEVATO inoltre che, in ossequio al suddetto dettato normativo, l'ARERA con propria deliberazione n. 363/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) omogeneo e valido su tutto il territorio nazionale, e che il predetto metodo tariffario richiama espressamente le tabelle di cui all'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999 n° 158, ivi compresa la classificazione delle c.d. utenze non domestiche;

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1, comma 639 che ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA);

VISTO il vigente Regolamento comunale per la gestione e la disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 30/12/2021;

VISTE le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA, relative alla qualità di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che determina una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche (art. 3 del TQRIF) – art. 29 Regolamento per la disciplina della TARI;
- il termine entro il quale presentare l'attivazione, la variazione e la cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF) – art. 30 Regolamento per la disciplina della TARI;
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF) sulla base delle indicazioni dell'Autorità - art. 30 Regolamento per la disciplina

della TARI;

- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF) – Art. 39 Regolamento per la disciplina della TARI;
- La rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF) – art. 33 Regolamento per la disciplina della TARI;
- Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (art. 11-12-13-14-15-16-17-18 TQRIF) – Art. 31-32-33 Regolamento per la disciplina della TARI;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento Tari;

RITENUTO opportuno modificare l'art. 23, rinominato articolo 22 – “Riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico” – nella parte relativa alla decorrenza del beneficio della riduzione concessa, specificatamente il comma 4 del suddetto articolo, stabilendo che la riduzione decorre dalla data di presentazione della domanda anziché dal 1° gennaio dell'anno successivo, in modo da allineare l'inizio della decorrenza di tale riduzione con quella delle altre riduzioni previste dal vigente regolamento;

RITENUTO di modificare l'art. 24, rinominato articolo 23 – Agevolazione per le utenze domestiche – comma 1, lettera b), prevedendo che la riduzione per i nuclei familiari che comprendono soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, non solo del 30% della quota fissa ma del 30% sia della quota fissa che della quota variabile;

RITENUTO inoltre necessario procedere a modificare alcuni articoli del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), al fine di procedere ad un adeguamento dei riferimenti normativi in essi indicati ed inoltre ad apportare ulteriori modifiche per una maggiore semplificazione di lettura dello stesso;

RITENUTO opportuno, per una migliore lettura delle modifiche apportate al vigente regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale lo stesso il Regolamento con le parti introdotte ex-novo evidenziate in neretto e giallo, mentre le parti soppresse sono state barrate, allegato “B”, denominato: “REGOLAMENTO TARI 2023 CON MODIFICHE EVIDENZIATE”;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato “A”;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19/12/2022, il quale differisce al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali ed autorizza per gli stessi l'esercizio provvisorio di bilancio come disposto dall'art. 163, comma 3, del TUEL;

VISTO l'art. 1, comma 775, della Legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata in G.U. n. 303 del 29/12/2022, che dispone *“In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*

VISTO il decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti locali;

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 che stabilisce: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l’anno 2007, ai sensi del quale *“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, *“a decorrere dall’anno 2022, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il Bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di Previsione. In caso di approvazione e/o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

AQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* e successive modifiche;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera;

UDITO l'intervento del Sindaco, che introduce l'argomento, spiegando la necessità di approvare gli atti collegati al bilancio;

A questo punto della seduta entra in aula il consigliere Bertagni;

UDITI ALTRESI' GLI INTERVENTI:

- del cons. Faraoni, che fa presente che decide di astenersi su questo punto e nel successivo, per l'incremento delle tariffe;
- del cons. Marino, che si assume la responsabilità della mancata convocazione della commissione di cui è presidente e fa presente che gli aumenti dipendono dall'Autorità;
- del cons. Marzini che annuncia voto di astensione;
- del cons. Reali che si chiede come non è stata convocata la commissione, soprattutto visti gli aumenti;
- del Sindaco che fa presente che il regolamento non ha nulla a che vedere con l'aumento dei costi e che l'aumento delle tariffe dipende dal piano finanziario di cui il Comune può solo prendere atto;
- del Segretario comunale, che da alcuni chiarimenti tecnico/giuridici;
- del Sindaco che fa presente che il comune ha previsto alcune agevolazioni che non sono obbligatorie e che i sindacati hanno compreso gli aumenti necessari; le difficoltà sono generalizzate;
- del Vicesindaco Vanni, che fa alcune considerazioni su Retiambiente, in cui il pacchetto di maggioranza lo hanno le Amministrazioni di centro destra e dove si decidono molte cose in merito;

Con la seguente votazione resa dai n. 13 consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

Consiglieri favorevoli: n. 8 (Capecchi, Vanni L., Freschi, Marino, Moretti, Remorini, Scali, Ventavoli);

Consiglieri contrari: n. 0

Consiglieri astenuti: n. 5 (Faraoni, Marzini, Reali, Bertagni, Tesi)

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE le modifiche al vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 per quanto attiene le seguenti disposizioni:

- procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche (art. 3 del TQRIF) – art. 29 Regolamento per la disciplina della TARI;
- il termine entro il quale presentare l'attivazione, la variazione e la cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF) – art. 30 Regolamento per la disciplina della TARI;

- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF) sulla base delle indicazioni dell'Autorità - art. 30 Regolamento per la disciplina della TARI;
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF) – Art. 39 Regolamento per la disciplina della TARI;
- La rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF) – art. 33 Regolamento per la disciplina della TARI;
- Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (art. 11-12-13-14-15-16-17-18 TQRIF) – Art. 31-32-33 Regolamento per la disciplina della TARI;

3. DI MODIFICARE l'articolo 23, rinomato articolo 22 – Riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico – comma 4, nel modo seguente:

“4. Il beneficio di cui al comma 2, del presente articolo, decorre dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta di riduzione, alla quale deve essere allegata idonea documentazione che comprovi la condizione per la quale la riduzione viene richiesta. La riduzione in oggetto cessa di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione”;

4. DI MODIFICARE l'articolo 24, rinominato art. 23 – Agevolazioni per le utenze domestiche - comma 1, lettera b), nel modo seguente:

“b) del 30% nella quota fissa e **nella quota variabile** della tariffa per i nuclei familiari che comprendono nel proprio nucleo soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992”;

5. DI APPROVARE altresì le modifiche di alcuni articoli del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), al fine di procedere ad un adeguamento dei riferimenti normativi in essi indicati (artt. 1, 8, 10, 11, 12, 37 ex art. 36, 42 ex articolo 40, 45 ex articolo 43) e di apportare inoltre ulteriori modifiche per una maggiore semplificazione di lettura dello stesso (artt. 2, 4, 6, 7 13, 28 ex articoli 29 e 30);

6. DI RITENERE OPPORTUNO, per una migliore lettura delle modifiche apportate al vigente regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Regolamento con le parti introdotte ex-novo evidenziate in neretto e giallo, mentre le parti soppresse sono state barrate, allegato “B”, denominato: “REGOLAMENTO TARI 2023 CON MODIFICHE EVIDENZIATE”;

7. DI DARE ATTO che recependo le modifiche di cui ai precedenti punti, il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 117 del 30/12/2021, è quello che risulta nella sua nuova forma come da allegato “A”, denominato: “REGOLAMENTO TARI 2023 MODIFICATO DEFINITIVO”;

8. DI DARE ATTO che il presente Regolamento per la disciplina per la tassa sui rifiuti (TARI), entra in vigore il 1° gennaio 2023;

9. DI DEMANDARE al servizio tributi l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

10. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Indi, Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai n. 13 consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

Consiglieri favorevoli: n. 8 (Capecchi, Vanni L., Freschi, Marino, Moretti, Remorini, Scali, Ventavoli);

Consiglieri contrari: n. 0

Consiglieri astenuti: n. 5 (Faraoni, Marzini, Reali, Bertagni, Tesi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in relazione all'imminente scadenza dei termini di approvazione del regolamento in esame, fissata al 31/05/2023.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ROBERTO NOBILE
